

N. 1809

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori CENTARO, GRECO, SCOPELLITI
e SCHIFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1996

Modifiche all'organizzazione ed alla competenza
del giudice di pace

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende modificare l'attuale disciplina transitoria, derivata dalla istituzione del giudice di pace e dalla soppressione del conciliatore, in vista di un servizio giustizia più efficiente nell'ambito della competenza riservata al nuovo giudice onorario nonché al fine di assicurare stabilità al rapporto lavorativo del personale addetto all'ufficio del conciliatore, anche ai fini della notifica.

Quanto al primo profilo, la permanenza in carica del conciliatore fino all'esaurimento delle cause pendenti, senza ulteriori prospettive, ha determinato un sensibile calo d'interesse e, conseguentemente, di attività da parte del medesimo giudice onorario. I procedimenti di cui è investito languono, segnando il passo in misura superiore a quanto è avvenuto in precedenza a causa della pendenza. In breve, l'esaurimento dei ruoli del conciliatore avverrà in un lasso di tempo più lungo di quello ipotizzato. Ciò contribuisce al fenomeno del ritardo intollerabile della risposta dello Stato alle istanze di giustizia dei cittadini in materie che, ancorchè definite «bagattellari», toccano da vicino i loro interessi quotidiani.

D'altro canto, il giudice di pace ha dimostrato una rapidità di decisioni e di smaltimento del lavoro superiore al previsto. Il suo organico in alcune sedi è addirittura risultato superiore al necessario.

Le predette circostanze, mediamente riscontrabili in tutti gli uffici d'Italia del giudice di pace, consentono l'attribuzione alla sua cognizione delle cause pendenti avanti al conciliatore, permettendone in tal guisa la rapida definizione.

Per la medesima ragione, possono essere attribuiti al giudice di pace anche i procedimenti, ricompresi nella sua competenza, pendenti avanti al pretore giacchè instaurati secondo le previsioni in tema di competenza precedenti all'entrata in vigore della

legge istitutiva del medesimo magistrato onorario.

Al riguardo, in favore dell'orientamento che sottende il presente disegno di legge milita anche la necessità di decongestionare le preture dai procedimenti di importanza minore, alleggerendo i ruoli notevolmente gravosi. La misura si rende ancor più necessaria nella prospettiva abbastanza vicina dell'istituzione del giudice unico monocratico di primo grado, che farà venir meno l'attuale dicotomia pretore-giudice monocratico di Tribunale.

L'accertamento e la eventuale decisione di trasmissione della causa, per incompetenza, dal conciliatore e dal pretore al giudice di pace vengono esplicitati attraverso un provvedimento reso in forma di ordinanza.

L'adozione in questa forma del provvedimento, prescindendo dalla natura sostanziale di sentenza attribuita da dottrina e giurisprudenza, mira ad una trasmissione rapida delle cause. L'emissione dell'ordinanza sia d'ufficio che su istanza di parte permetterà il passaggio celere dei procedimenti al giudice di pace, senza la necessità di attendere l'udienza cui sono stati rinviati. Infine, la delibazione sommaria assicurerà l'accertamento minimo indispensabile a verificare, sulla scorta degli atti processuali, la sussistenza della competenza del giudice di pace.

In conseguenza dell'aumento del carico di lavoro, il suo ufficio dovrà essere adeguatamente rafforzato.

In proposito, potrà far fronte alle relative necessità il personale di cancelleria attualmente addetto all'ufficio del conciliatore, attesa l'immediata scomparsa di quest'ultimo poco dopo l'entrata in vigore della normativa contenuta nel presente disegno di legge.

L'assegnazione all'ufficio del giudice di pace avverrà nel rispetto delle qualifiche e delle funzioni, secondo le relative norme ordinamentali.

L'attività di notificazione degli atti di competenza del giudice di pace, oltre che al personale indicato nell'articolo 13 della legge 21 novembre 1992, n. 374, va affidata ai messi di conciliazione, siano essi dipendenti comunali o meno.

La loro attività a servizio del giudice di pace è resa indispensabile dal maggior carico di lavoro derivante dal presente disegno di legge nonché dalla prossima attribuzione della giurisdizione penale. Va, altresì, considerato un errore la perdita del patrimonio di professionalità ed esperienza dei messi di conciliazione.

Infine, a quanti fra loro non siano dipendenti comunali va assicurata la giusta stabilità lavorativa dopo tutti gli anni trascorsi al servizio dello Stato.

Per effetto di quanto precede, vanno soppresse le ultime parole dell'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Va operata, altresì, l'immissione dei messi di conciliazione dipendenti comunali, in servizio presso gli uffici del conciliatore e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della disciplina contenuta nel presente disegno di legge, nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia. Al riguardo, l'inquadramento nella quarta qualifica funzionale deve ritenersi adeguato all'attività svolta. La destinazione in uffici ricompresi nel distretto di corte d'appello consente la prosecuzione del loro lavoro nelle medesime condizioni precedenti. Presupposto indispensabile è evidentemente il possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso al pubblico impiego, al fine di evitare un trattamento differenziato rispetto al rimanente personale assunto dal Ministero di grazia e giustizia.

Il comma 2 dell'articolo 4 del presente disegno di legge vale ad attribuire uniformità normativa in materia all'attività dei messi in servizio presso l'ufficio del giudice di pace.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le cause pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge avanti al conciliatore ed al pretore, ricomprese nella competenza del giudice di pace, sono decise da quest'ultimo organo.

2. Il conciliatore ed il pretore trasmetteranno senza indugio al giudice di pace le cause pendenti avanti ai loro rispettivi uffici mediante ordinanza emessa d'ufficio o su istanza di parte, previa deliberazione sommaria sulla competenza.

Art. 2.

1. Il personale di cancelleria attualmente addetto all'ufficio del conciliatore è assegnato, secondo le rispettive qualifiche e funzioni, all'ufficio del giudice di pace esistente nel medesimo circondario, con il conseguente aumento di organico risultante dalla presente dotazione.

Art. 3.

1. Nell'articolo 13 della legge 21 novembre 1991, n. 374, in fine, le parole «fino ad esaurimento del loro ruolo di appartenenza» sono soppresse.

Art. 4.

1. I messi di conciliazione non dipendenti comunali in servizio presso gli uffici del conciliatore e del giudice di pace alla data di entrata in vigore della presente legge sono immessi nel ruolo del Ministero di grazia e giustizia, destinati ad uffici compresi nel distretto di corte di appello di appartenenza ed inquadrati nella quarta qualifica

funzionale purchè in possesso dei requisiti di legge previsti per l'accesso al pubblico impiego.

2. I diritti e le indennità nonchè l'amministrazione e la ripartizione dei proventi dei messi in servizio presso l'ufficio del giudice di pace sono regolamentati secondo le modalità previste dalla legge 15 gennaio 1991, n. 14.

